

Verbale n. 77 del 19/09/2016

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. L. 08.08.1991 N. 264; L. 04.01.1994 N. 11; D.M. 16.04.1996 N. 338, L.R. 13.05.2003 N. 9. MODIFICHE.

Pagina 1 di 6

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 19 SETTEMBRE 2016 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3. In particolare risultano:

BALDINI ANTONELLA	Presente	PISTONI CLAUDIO	Assente
BENATTI MAINO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Assente
CAROLI GERMANO	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
COSTI MARIA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
LIBERI UGO	Presente	TURCI LUISA	Presente
MURATORI EMILIA	Presente	VERRINI GIORGIO	Assente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 77

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. L. 08.08.1991 N. 264; L. 04.01.1994 N. 11; D.M. 16.04.1996 N. 338, L.R. 13.05.2003 N. 9. MODIFICHE.

Oggetto:

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. L. 08.08.1991 N. 264; L. 04.01.1994 N. 11; D.M. 16.04.1996 N. 338, L.R. 13.05.2003 N. 9. MODIFICHE.

La Legge 15.03.1997 n. 59 delega al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa.

Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, art. 105 comma 3, ha trasferito alle Province diverse funzioni amministrative, già di competenza dello Stato, fra le quali l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

In sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni-Enti Locali, tenutasi in data 14.02.2002, è stato approvato l'Accordo relativo alle modalità organizzative e alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98.

La Legge 07.04.2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", all'art. 1 comma 85 lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Province.

La L. 08.08.1991 n. 264 disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in particolare l'art. 3 comma 1 elenca i requisiti che devono essere posseduti dal titolare dell'impresa che esercita tale attività, fra i quali l'idoneità professionale conseguita, ai sensi dell'art. 5 della stessa Legge, mediante superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita commissione esaminatrice.

La L.R. 13.05.2003 n. 9 "*Norme in materia di autotrasporto e Motorizzazione Civile*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 15.5.2003 n. 71, disciplina alcuni aspetti fondamentali delle funzioni delegate tra i quali anche gli esami in argomento, le modalità di composizione della commissione, la sua durata ed i compensi attribuibili ai suoi membri.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 436 del 21.12.2010 veniva approvato il Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

La L.R. sopra citata all'art. 6 comma 10 richiama la possibilità di stipulare appositi accordi tra le Province per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per più ambiti provinciali.

Il 30.06.2011 veniva stipulata la Convenzione tra le Province di Piacenza, Parma, Modena e Reggio Emilia, per lo svolgimento degli esami finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 435 del 21.12.2010.

La Convenzione di cui sopra disciplina la turnazione in base alla quale ciascuna Provincia firmataria si assume il compito di gestire tutte le operazioni inerenti la sessione d'esame dalla pubblicazione del Bando fino al rilascio degli attestati di idoneità.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 23.02.2015 veniva approvato il rinnovo della Convenzione sopra menzionata.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 09.11.2015 veniva approvata la modifica del testo della Convenzione per quanto attiene alla turnazione posticipandola di un

anno per mancato perfezionamento della Convenzione per cause non imputabili alla Provincia di Modena.

La Provincia di Modena si farà carico di tutte le procedure inerenti la sessione d'esame nell'anno 2018.

In data 11 luglio 2016 la Provincia di Reggio inviava tramite PEC, ricevuta lo stesso giorno ed assunta agli atti in data 13.07.2016 al prot. n. 33762/11.11/4 la Convenzione di cui sopra firmata digitalmente da tutte le quattro Province coinvolte, la cui sottoscrizione si è perfezionata in data 08.07.2016.

L'art. 5, comma 1, ultimo capoverso, del Regolamento Provinciale sopra citato, per quanto attiene ai requisiti che i candidati devono possedere, dispone che *“I candidati devono inoltre avere la residenza nella Provincia di Modena o nelle Province con le quali verrà stipulata eventuale apposita Convenzione per lo svolgimento degli esami”*.

Tuttavia, il ridotto numero di candidati che si prevede non consentirebbe la copertura finanziaria dei costi con gli introiti derivanti dai diritti di segreteria previsti dalla L.R. 9/2003; pertanto si ritiene opportuno consentire la partecipazione agli esami a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di legge indipendentemente dalla residenza, questo per garantire una maggiore partecipazione e la conseguente copertura dei costi relativi alla gestione degli esami.

Infatti l'art. 6 comma 9 della L.R. 9/2003 prevede che la Provincia istituisca e riscuota appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della stessa Legge Regionale.

Il suddetto *“allegato A”* dispone quanto segue:

“1- Diritti di segreteria per la partecipazione agli esami

La Provincia istituisce i diritti di segreteria di cui all'art. 6, comma 9, determinandoli nella somma di euro 60 per ogni candidato.

2- Gettoni di presenza per le Commissioni d'Esame

La Provincia prevede i gettoni di presenza di cui all'art. 6 comma 5, determinandoli in una somma compresa tra euro 300 ed euro 400 per ogni componente della Commissione d'Esame, per il segretario ed i relativi supplenti, per ogni sessione d'esame”.

Si rende quindi necessario abrogare il capoverso dell'articolo 5 del regolamento Provinciale sopra menzionato consentendo così la partecipazione agli esami anche ai non residenti nel territorio della Provincia di Modena o nei territori delle Province con le quali è stata stipulata apposita convenzione.

Per uno snellimento del procedimento amministrativo in sede di emanazione del Bando si ritiene sufficiente la pubblicazione dello stesso e di ogni altro atto o provvedimento inerente le procedure d'esame, solo sul sito web della Provincia di Modena, considerato che non vi è alcun obbligo di legge di pubblicare gli atti ed i provvedimenti suddetti all'Albo Pretorio.

Si ritiene quindi opportuno abrogare le disposizioni regolamentari che prevedono la pubblicazione dei provvedimenti o degli atti inerenti le procedure degli esami di cui sopra all'Albo Pretorio.

Infine quanto all'erogazione dei gettoni di presenza ai commissari d'esame, questi saranno liquidati solo agli aventi diritto e non a tutti i commissari come previsto nella L.R. 9/2003 allegato “A” paragrafo 2 per le seguenti disposizioni e principi richiamati dal parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia del 21.07.2011:

- art. 4 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 che prevede il principio dell'omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato remunera tutte le funzioni ed i compiti loro attribuiti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro

ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;

- art. 31 del D.P.R. 347/1983 dispone sul punto in modo esplicito, prevedendo, anche per i dipendenti pubblici privi della qualifica dirigenziale, il principio dell'omnicomprensività della retribuzione in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente;
- tale principio lo si desume anche dall'inderogabilità della struttura della retribuzione stabilita dai contratti collettivi per il combinato disposto di cui agli artt. 2, terzo comma, secondo periodo, (*"l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali"*) e 45, primo comma (*"il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi"*) del D.Lgs. 165/2001;
- Il principio di cui sopra vale in ogni caso in cui il dipendente pubblico sieda nelle commissioni in forza di un rapporto organico con la Pubblica Amministrazione e non *iure proprio*.

Ai sensi delle disposizioni dei principi sopra elencati con Atto Dirigenziale n. 160 del 03.04.2015 la dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici disponeva che:

- ai dipendenti della Motorizzazione Civile membri delle Commissioni Esaminatrici di competenza del Servizio non venga erogato alcun gettone di presenza in quanto la loro partecipazione è obbligatoria per legge in forza di un rapporto organico con l'Ente di appartenenza,
- ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni nominati dalla Provincia quali membri esperti in virtù di qualità personali prescindendo dallo status di dipendente pubblico, il gettone di presenza potrà essere erogato solo se la prestazione è resa fuori orario di servizio, in caso contrario il gettone dovrà essere erogato all'ente di appartenenza,
- in tutti gli altri casi in cui il commissario d'esame non sia un dipendente pubblico il gettone potrà essere erogato direttamente al commissario stesso (se ne sussistono le condizioni).

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario modificare i seguenti articoli del Regolamento Provinciale disciplinante gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale approvato con Deliberazione consigliere n. 436 del 21.12.2010 sopra citata:

- **articolo 4 comma 2:** *"Il bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 60 (sessanta), pubblicati nel sito Web dell'Ente, nonché inviati all'Ufficio Provinciale di Modena del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza, allo stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune."*,

modificato in

"Il bando viene pubblicato sul sito web della Provincia di Modena per 60 (sessanta) giorni, nonché inviato alla locale Motorizzazione Civile, per opportuna conoscenza; allo stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune.";

- **articolo 4 comma 4:** *"Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Modena si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Modena e trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla locale Motorizzazione Civile. Anche in tale ipotesi alla stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune."*,

modificato in

"Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Modena si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato

anche sul sito web della Provincia di Modena e trasmesso, per opportuna conoscenza, anche alla locale Motorizzazione Civile. Anche in tale ipotesi alla stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune.”;

- articolo 5 comma 1 ultimo capoverso: *“I candidati devono inoltre avere la residenza nella Provincia di Modena e nelle Province con le quali verrà stipulata apposita Convenzione per lo svolgimento degli esami.”* **Abrogato;**

- articolo 8 comma 1 lettera c): *“predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Modena,”*,

modificato in

“predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato sul sito web della Provincia di Modena,”;

- articolo 9 comma 7: *“...A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.”*,

modificato in

“...Ai componenti della Commissione che ne hanno diritto o ai relativi supplenti, vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.”;

- Articolo 13 comma 1: *“Al termine della seduta d'esame, la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.”*,

modificato in

“Al termine della seduta d'esame, la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.”.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Funzionario P.O. dell'Unità Operativa Concessioni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare come meglio specificate in premessa, le modifiche al Regolamento Provinciale *“Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L. 08.08.1991 N. 264; L. 04.01.1994 N. 11; D.M. 16.04.1996 N. 338; L.R. 13.05.2003 N. 9”* già approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 436 del 21.12.2010 il cui testo, nella versione aggiornata, è allegato al presente atto quale sua parte integrante.



A seguito di illustrazione del Consigliere Delegato Benatti e di intervento della Vice Presidente Costi, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente delibera, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO